



Avv. Francesco Saverio de Nardis
Patrocinante in Cassazione
67100 L'Aquila (AQ) – Via Venezuela n.2

Allegato n.01

**Preg.mo Signor
Il Sindaco di Montereale
SEDE**

CAVA "MONTE MOZZANO" DI SAN GIOVANNI PAGANICA DI MONTEREALE

L'Amministrazione Comunale di Montereale ha richiesto allo scrivente un parere in merito:

- alla possibilità o meno di consentire la prosecuzione dell'attività della Inerti Mozano S.r.l. per il ripristino ambientale con ampliamento della cava di inerti in Loc. Mozzano della frazione San Giovanni Paganica, ricadente su demanio civico;
- l'attività da svolgere ed i provvedimenti da assumere in relazione al "nuovo impianto di betonaggio" di cui alla DIA del 16.04.2004, oggetto dell'ordinanza di demolizione 12/2006, della sentenza del Tribunale Penale di L'Aquila n.461/2008, della sentenza del TAR Abruzzo n. 291/ 2012, nonché della D.I.A. del 04.12.2006, prot.6159, e della richiesta di permesso di costruire in sanatoria depositata il 05.09.2017, prot. 9581;

tenendo conto delle note a firma degli Avv.ti Silvia Coccia e Matteo Di Tonno del 27.10.2017 e del 31.01.2018.

A tal fine sono stati consegnati gli atti e documenti più rilevanti per ricostruire e comprendere la complessa ed articolata vicenda che si dipana, per quanto riguarda l'ultima fase, dall'anno 2002 a nostri giorni.

Si specifica che si procede a rendere un parere sulla prima e più complessa vicenda, rinviando l'invio del parere sulla questione edilizia ai prossimi giorni.

Prima di esprimere il richiesto parere si riassume, per sommi capi, la questione nel suo complesso suddividendola in capitoli, corrispondenti alle varie fasi della vicenda, in modo tale sia di averne un quadro il più possibile chiaro, sia di facilitare ogni possibile controllo e riscontro da parte degli Amministratori e del personale Comunale anche al fine di segnalare allo scrivente ogni possibile svista.

PAG. 2/4) **1)** 1976/2002 – dall'utilizzo del demanio civico per attività estrattiva in assenza del dovuto mutamento di destinazione d'uso ex L. 1766/1927, alla proroga decennale del 22.03.2002 (scadenza 31.03.2012)

PAG. 4/6) **2)** 2002/2007 - dalla richiesta per la concessione di ulteriore demanio civico per la sistemazione ambientale e ampliamento del 2004 alla sospensione dell'attività estrattiva del 01.03.2007.

PAG. 6/8) **3)** Abuso edilizio relativo alla realizzazione del nuovo impianto di betonaggio. Ordinanza di demolizione n.12 del 02.05.2006. Sentenza T.A.R. Abruzzo n.291/2012. Sentenza Tribunale Penale di L'Aquila n.461/2008.

PAG. 8/13) **4)** Dalla nuova richiesta di mutamento di destinazione d'uso del 08.10.2008, prot. 6223, all'autorizzazione Regionale al mutamento di destinazione di ulteriore demanio civico, del 13.05.2010, al parere positivo del CCR di Valutazione di Impatto ambientale della Regione Abruzzo sul nuovo progetto di coltivazione e risanamento, del 01.12.2016, al nulla osta da parte della Regione Abruzzo - Servizio Risorse del

6-28-12-10-2008
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Geom. Carlo Bolino

Avv. Francesco Saverio de Nardis
Patrocinante in Cassazione
67100 L'Aquila (AQ) – Via Venezuela n.2

Territorio e Attività estrattive al provvedimento di concessione relativo al progetto di definitiva sistemazione dei luoghi con ampliamento, del 17.03.2017.

PAG. 8/11) **4.1** – dalla sospensione del 2007 all'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Montereale in data 26.02.2015

PAG. 11/12) **4.2** – provvedimenti repressivi del Comune di Montereale del 2016 e impugnazione innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

PAG. 12/13) **4.3** – parere CCR V.I.A. Regione Abruzzo del 2016 e nulla osta Regione Abruzzo del 2017.

PAG. 13) **5)** Richiesta di permesso a costruire in sanatoria del 05.09.2017, prot. n. 9581 – sospensione provvisoria efficacia del provvedimento di sgombero prot. 202/2016, adottato in data 20.10.2017, prot. 10776.

Note degli Avv.ti Cococcia e Di Tonno del 27.10.2017 e del 31.01.2018.

PAG. 14/18) **Parere** (relativo alla possibilità o meno di consentire la prosecuzione dell'attività della Inerti Mozzano S.r.l. per il ripristino ambientale con ampliamento della cava di inerti in Loc. Mozzano della frazione San Giovanni Paganica, ricadente su demanio civico).

1

1976/2002 – dall'utilizzo del demanio civico per attività estrattiva in assenza del dovuto mutamento di destinazione d'uso ex L. 1766/1927, alla proroga decennale del 22.03.2002 (scadenza 31.03.2012).

Negli atti consegnati vi è prova che l'attività estrattiva nella cava su Monte Mozzano è in essere fin data anteriore all'11.05.1935.

Tale data è apposta sulla deliberazione del Podestà di Montereale di *"riaffitto della cava comunale di Mozzano al Signor Giovanni Dell'Olmo"*.

In data 15.12.1976 l'Azienda speciale consorziale Alto Aterno, in nome e per conto del Comune di Montereale, sottoscriveva un contratto di concessione (rogato dal Segretario Comunale di Pizzoli) a titolo oneroso con Angelo DI STEFANO per lo sfruttamento della cava in Località Mozzano di San Giovanni Paganica di Montereale; durata di cinque anni.

L'attività estrattiva veniva effettuata su una porzione della part. 499 del Fg. 88 (facente parte del demanio civico di Montereale), *"svincolata dall'autorità forestale"* con nulla osta del 16.12.1972, attinente ad una porzione della part. 499 pari a 17.155 mq.

In data 28.11.1977 veniva stipulato un contratto integrativo, sempre rogato dal Segretario Comunale di Pizzoli, con il quale la durata della concessione veniva portato a nove anni *"dalla data di consegna della cava"*.

Consegna avvenuta in data 06.06.1978.

Successivamente il concessionario avanzava domanda di ampliamento dell'attività estrattiva.

Con delibera di Consiglio Comunale n.203 del 13.11.1982 veniva accolta la richiesta, ma tale atto veniva annullato dal Co.Re.Co. il 13.06.1983.

Con nota del 20.04.1983 l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste segnalava che l'ampliamento richiesto era di 22.473 mq., di cui 5.945 mq già oggetto di intervento di estrazione e, quindi, da concedere a sanatoria.

Con provvedimento del 05.07.1983, prot. 1338/BN/AQ-56, la Regione Abruzzo, dipartimento urbanistica e beni ambientali dava parere favorevole alla realizzazione del progetto di ampliamento.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 17.03.1984 veniva deciso il mutamento di destinazione di 40.228 mq della part. 499 per consentire per l'esercizio dell'attività estrattiva e, quindi, per la prima volta si poneva il problema di regolarizzare l'utilizzo del demanio civico, del quale faceva parte la part. 499, in maniera difforme rispetto alla sua naturale destinazione (bosco/pascolo).

Con nota del 07.05.1984 il Sindaco inoltrava alla Regione Abruzzo la richiesta di mutamento.

A seguito di vari esposti il Commissariato per il Riordinamento degli Usi Civici, che pure era stato coinvolto nella procedura amministrativa relativa alla richiesta di mutamento di destinazione del sito, avviava d'ufficio, con atto del 31.10.1986, il giudizio n. 90/1986 R.G.C. citando innanzi a sé il Comune ed il Concessionario; contestualmente ordinava la sospensione immediata di qualsiasi attività estrattiva.

In data 05.11.1986 il Consiglio Regionale d'Abruzzo, con deliberazione n.33/5 del 05.11.1986, concedeva l'autorizzazione al richiesto mutamento.

In data 04.04.1987 il Comune di Montereale, con deliberazione del Consiglio n. 81, affidava al Di Stefano la "sistemazione" della cava dando atto che l'area interessata all'intervento era di 40.228 mq (quella oggetto di mutamento); di cui 17.755 mq relativi alla cava già sfruttata ed oggetto di "immediato ripristino" e 5.949 mq. "in sanatoria", in quanto già abusivamente coltivata.

In data 23.07.1987 risultava stipulata tra il Comune di Montereale ed il Di Stefano la dovuta convenzione (rep. 265) per lo svolgimento dell'attività estrattiva e per la durata di cinque anni; esaminata senza rilievo dal Co.Re.Co. in data 05.08.1987.

In data 22.07.1987, veniva rilasciata al Di Stefano la concessione edilizia n. 86 (prot. 3282) per la *trasformazione e ampliamento dell'impianto di frantumazione, selezione, trasformazione e lavaggio inerti*.

Il Commissario, in considerazione della definizione positiva della procedura amministrativa e della sottoscrizione dell'atto di concessione, con sentenza 21/1988 dichiarava "non luogo a provvedere" in relazione alla causa di cui sopra.

Come sopra riassunto a partire dal 23.07.1987 l'attività estrattiva iniziò ad essere svolta legittimamente, sotto ogni aspetto, dal Di Stefano in base alla deliberazione del Consiglio Regionale n.33/5 del 05.11.1986 (mutamento di destinazione d'uso demanio civico), al provvedimento del 05.07.1983, prot. 1338/BN/AQ-56, della Regione Abruzzo (parere favorevole alla realizzazione del progetto di ampliamento) e, quindi, alla convenzione del 23.07.1987.

In data 22.09.1992, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80, si prorogava l'attività estrattiva per ulteriori cinque anni per consentire al concessionario di completare il progetto approvato dalla Regione.

In data 19.12.1992 il Co.Re.Co. annullava la deliberazione.

In data 24.02.1994 il Commissario Prefettizio del Comune di Montereale, con delibera n. 11, chiedeva alla Regione il mutamento di destinazione d'uso di ulteriori 3.500 mq della part. 499 , Fg. 88, per concederla per attività estrattiva e risanamento ambientale al Di Stefano.

La Giunta Regionale con deliberazione n. 6936/c del 22.12.1994 autorizzò tale mutamento, e con verbale n.118/10 del 07.02.1995 il Consiglio Regionale recepì la detta deliberazione.

In data 24.11.1994 il concessionario chiedeva la prosecuzione dell'attività estrattiva.

In data 07.02.1996, rep. 1213, il Sindaco del Comune di Montereale sottoscriveva un nuovo atto di concessione del demanio civico di cui si tratta a favore del Di Stefano per l'apertura di una cava" per lo svolgimento dell'attività estrattiva; concessione relativa ai detti 3.500 mq (di cui al progetto di coltivazione e risanamento che si presuppone approvato dal comitato tecnico regionale per le cave con verbale n. 248 del 04.04.1995), per la durata di sei anni.

Dalla cennata concessione risulta che il Di Stefano:

- aveva l'obbligo (art. 3) del risanamento ambientale su una superficie di "mq.43.728 di cui 40.228 riferiti all'area oggetto di precedenti autorizzazioni e mq. 3.500 oggetto del presente provvedimento", garantito da polizza fideiussoria di £ 455.000.000 (art. 4);
- Il materiale da estrarre era previsto in 69.000 mc annui;
- Il canone annuo per l'occupazione del suolo era pari a di £. 1.050.000, da aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza 23.06.1995;
- l'importo di £ 1.000 per ogni mc di materiale estratto;
- l'obbligo di rilievi planivolumetrici annuali (entro la fine di giugno di ogni anno, in concomitanza con il calcolo della rivalutazione) da parte di un tecnico nominato dal Comune e con costo a carico del concessionario; identica obbligazioni per eventuali ulteriori rilievi che fosse necessario eseguire in aggiunta a quello predetto;
- pagamento di acconti ogni 4 mesi (luglio, ottobre, gennaio, aprile) sul materiale che si presumeva cavato (17.250 mc a quadrimestre – 69.000: 4-), salvo conguaglio alla fine di ogni anno (giugno).
- acconto da versare

Con nota del 30.11.2001 l'*Inerti Mozano S.n.c.* di Angelo Di Stefano chiedeva al Comune una proroga del contratto "per la definitiva sistemazione della stessa", e già in data 30.05.2001 e 26.07.2001 aveva richiesto alla Regione Abruzzo l'autorizzazione ad una variante al progetto di coltivazione e ripristino in atto.

In data 26.01.2002, seduta n. 495, il C.T.R. approvava un nuovo progetto di sistemazione e ripristino ambientale.

Con nota del 29.01.2002, prot. 2780, il Servizio Attività estrattive e Minerarie della Regione Abruzzo trasmetteva al Comune di Montereale "la documentazione, favorevole, per l'emissione di un provvedimento di variante al piano di sistemazione e di proroga dell'attività estrattiva".

In data 06.03.2002 veniva approvata la deliberazione di consiglio comunale (la n.3) con la quale si autorizzava la proroga della concessione per dieci anni unitamente alla variante al progetto di coltivazione e di risanamento ambientale della cava.

In data 22.03.2002 il Segretario Generale/Direttore Generale del Comune concedeva alla *Inerti Mozano S.n.c.* di Angelo Di Stefano & C. la proroga di 10 anni (con scadenza 31.03.2012) dell'atto di concessione del 1996.

2002/2007 - dalla richiesta per la concessione di ulteriore demanio civico per la sistemazione ambientale e ampliamento del 2004 alla sospensione dell'attività estrattiva del 01.03.2007.

In data 13.08.2004, rep. 99/2004, il responsabile dell'area tecnica concedeva alla Inerti Mozano S.r.l. la voltura dalla Inerti Mozano S.n.c. di Angelo Di Stefano & C. della detta proroga e relativo contratto del 1996 (volturazione riconosciuta efficace dalla Regione Abruzzo – Direzione attività produttive- con nota del 18.05.2005, prot. 1449).

La ditta, a quanto si apprende dagli atti consegnati (del. C.C.n.16/2012), stipulò polizza fideiussoria a garanzia dell'esatta esecuzione della concessione (Polizza Reale Mutua Ass.ni n. 3239 del 18.03.2004), successivamente volturata alla Inerti Mozano S.r.l.; parrebbe che con nota del 01.06.2012 il Comune abbia chiesto l'escussione della detta polizza, ribadendo ciò con nota del 15.04.2016.

Nel settembre 2004 la concessionaria inoltrava richiesta al Comune per la concessione per l'ampliamento della cava per la sistemazione ambientale; richiesta, risultante dalle varie relazioni dell'Assessore ai lavori pubblici dell'epoca, incompleta sia in ordine ad alcuni elaborati grafici, sia di idoneo piano industriale.

Con nota del 20.01.2005 (prot. n. 390, 21.01.2005) la Inerti Mozano S.r.l. si doleva della "latitanza" del comune in ordine alla richiesta di ampliamento in precedenza avanzata, con relativo mutamento di destinazione di ulteriore superficie demaniale civica, sia al fine di poter effettuare in modo appropriato il ripristino ambientale della cava, sia per consentire un'idonea attività estrattiva necessaria anche alla fornitura di materiale al "proprio impianto di betonaggio presente nella stessa area".

La richiesta di mutamento di destinazione d'uso atteneva a complessivi 35.600 mq, di cui:

- 35.253 mq – porzione della part. 499 del Fg. 88;
- 347 mq – porzione della part. 680 del Fg. 88;

ricadenti nel P.R.G. in parte in "zona agricola intensiva" e in parte in "zona agricola di rimboschimento" e nel Piano Regionale Paesaggistico in parte in "Zona A1 – Conservazione integrale" e in parte in "Zona B2- trasformazione mirata".

Oltre a ciò si chiedeva il mutamento della porzione di terreno sulla quale insisteva la strada pubblica che divideva le due particella, con realizzazione di nuova viabilità.

Con delibera di consiglio comunale del 31.01.2005, n.1 (Oggetto: *Cava inerti in Località Mozzano. Esame problematiche inerenti al preavviso di licenziamento dei dipendenti da parte della ditta Inerti Mozzano S.r.l. di Montereale*), l'assise civica decideva di dar seguito alla proposta del Sindaco (Sub. A) e, cioè, "di considerare la richiesta inoltrata demandando agli uffici ed Enti preposti ogni provvedimento necessario allo scopo", tenendo conto di quanto espresso dal Sindaco giusto intervento all. B.

Con nota del 05.02.2005 il Comune chiedeva delle integrazioni alla concessionaria.

Dopo ulteriori incontri la concessionaria in data 12.07.2005 reiterava la richiesta di mutamento.

Avv. Francesco Saverio de Nardis
Patrocinante in Cassazione
67100 L'Aquila (AQ) – Via Venezuela n.2

Con delibera di Consiglio Comunale del 18.02.2006, n. 6, dopo aver percorso l'attività svolta per integrare-perfezionare la richiesta di ampliamento formulata dalla Concessionaria decideva, a maggioranza (tenendo conto della necessità di procedere al risanamento ambientale e della tutela dei posti di lavoro) di sottoporre al Consiglio Comunale l'ormai perfezionata richiesta di ampliamento e, nell'eventualità di un voto favorevole, si stabilivano una serie di "tassative condizioni" riportate a pagine 3 della proposta di delibera allegata alla delibera in questione.

In entrambe le deliberazioni emerge evidente sia la volontà della P.A. di aderire alle richieste e proposte della concessionaria, sia la preoccupazione di contemperare e conciliare le esigenze ambientali, il rispetto del progetto di cava, le previsioni della convenzione e del bene collettivo, con la tutela dei posti dei lavori e delle ricadute economiche sul territorio dell'attività di estrazione che risultava la principale realtà aziendale del territorio.

Dopo la deliberazione n.6/2006 (*Oggetto: Esame richiesta ditta Inerti Mozano S.r.l. di concessione di terreno demaniale civico per sistemazione ambientale cava in Località "Monte Mozzano"*) veniva indetta una conferenza di servizi, venivano intessuti contatti con l'Ente Parco Gran Sasso Monti della Laga ma, in definitiva, non si giungeva ad alcuna decisione e non veniva autorizzato alcun ampliamento.

In tale situazione, in data 01.03.2007, a seguito di ispezione da parte del personale della Regione Abruzzo, veniva accertato che lo sfruttamento della cava era in fase di ultimazione ma che la "gradonata effettuata dalla passata gestione non risultava aver rispettato il progetto, sia per il numero dei gradoni che per le dimensioni e il rinverdimento che risulta molto parziale" (comunicazione del Ministero dell'Ambiente – Direzione generale per la protezione della natura del 26.06.2007, prot. 0017904), e cioè una violazione del progetto di coltivazione approvato definito *"grave ma sanabile"*.

Veniva emesso verbale (n. AQ 01/2007 del 01.03.2007) di sospensione dell'attività di coltivazione ed estrazione al di sotto della quota autorizzata, ma non si procedeva alla dichiarazione di decadenza (ex art. 22 della L.R. 54/1983) o alla revoca (ex art. 25 L.R. 54/1983) della concessione.

Non veniva chiesta l'escussione della polizza fideiussoria della Reale Mutua, cosa che pare sia avvenuta con nota del 01.06.2012.

3

Abuso edilizio relativo alla realizzazione del nuovo impianto di betonaggio. Ordinanza di demolizione n.12 del 02.05.2006. Sentenza T.A.R. Abruzzo n.291/2012. Sentenza Tribunale Penale di L'Aquila n.461/2008

In data 16.03.2004 l'Inerti Mozano S.r.l., in persona del l.r. Giuseppe Biondi, presentava una Denuncia Inizio Attività avente ad oggetto la sostituzione e il riposizionamento dell'impianto di betonaggio (autorizzato con la c.e. n. 86/1987)

In data 04.02.2006 l'istruttore direttivo dell'Area Tecnica, Lavori Pubblici e Urbanistica del Comune di L'Aquila stilava un verbale di constatazione di difformità di quanto realizzato rispetto a

quanto previsto in progetto, con particolare riferimento al muro di sostegno a forma di L; difformità relative alla lunghezza, con riserva di valutare anche quella relativa l'altezza.

In data 07.02.2006 la Società depositava una D.I.A. in variante, concernente la sostituzione e il riposizionamento dell'impianto di betonaggio.

Successivamente veniva accertato che la struttura ricadeva solo in piccola parte nella zona destinata a cava e nella maggior parte nella limitrofa zona agricola estensiva e nella zona stradale di PRG.

In data 23.03.2006 veniva emesso l'ordine di sospensione dei lavori.

In data 02.05.2006, prot. 2013, veniva emessa l'ordinanza di demolizione n. 12 in relazione alle opere realizzate in totale difformità rispetto alla D.I.A. del 16.03.2004; tale provvedimento si basava sul dato oggettivo che il muro non solo era stato realizzato in maniera difforme rispetto a quanto previsto nel progetto, ma anche che ricadeva (così come le relative connesse strutture ed impianti di betonaggio) in piccola parte nella Zona Cava e per la maggior parte in Zona agricola estensiva e Zona stradale del P.R.G., nella quali tali interventi non erano consentiti.

Veniva, contestualmente, rimessa notizia di reato anche alla Procura della Repubblica di L'Aquila che apriva un fascicolo (il n. 723/2006 R.G.N.R.) a carico di Giuseppe Biondi e del Geom. Enrico Vittorini per violazione dell'art. 44, lettera b del D.P.R. 380/2001 (abuso edilizio)

L'Inerti Mozano S.r.l. impugnava il provvedimento con ricorso al TAR (n. 381/2006 Reg. Ric.) ed otteneva un'ordinanza cautelare di sospensione dello stesso (ord. coll. N.266/2006).

In data 24.10.2006, prot. 5274, veniva chiesto dalla concessionaria il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria del muro di cui sopra.

Con provvedimento del 18.02.2008, prot. 1067, la richiesta veniva rigettata.

La concessionaria impugnava innanzi al TAR il diniego con ricorso per motivi aggiunti che si andava ad inserire nel giudizio già pendente e di cui sopra.

In data 04.12.2006 la concessionaria, nella persona di Giuseppe Biondi supportato dal Geom. Enrico Vittorini, depositava al Comune di Montereale (prot. 6159) una nuova D.I.A. avente ad oggetto: *Lavori di realizzazione muro di contenimento e platea di fondazione per il posizionamento del nuovo impianto di betonaggio nella cava di proprietà della Società Inerti Mozano S.r.l. sita in San Giovanni Paganica Comune di Montereale*.

D.I.A. di cui tutte le parti in causa pare avessero dimenticato l'esistenza (non se ne fa parola né nella causa penale, né in quella amministrativa, né nella successiva corrispondenza, atti, provvedimenti, delibere etc.) fino ad una riunione svoltasi presso il Comune di Montereale nel mese di gennaio 2016 ed a seguito della quale venne ricercata e reperita dal Geom. Durastante che ebbe a rilevare che *"tale documentazione non risulta corredata dall'attestazione di avvenuto deposito a firma dell'allora assessore responsabile dell'area tecnica lavori pubblici ed urbanistica, né è stata mai istruita dal sottoscritto all'epoca dei fatti istruttore direttivo dell'area tecnica lavori pubblici ed urbanistica del comune di Montereale"* (nota del 04.08.2016, prot. 8714/2016 a firma del geom. Durastante).

Di tale D.I.A. si tratterà nel successivo capitolo 4.

Nelle more del giudizio amministrativo il Biondi e il Vittorini erano tratti in giudizio innanzi al Tribunale Penale di L'Aquila (causa n. 864/2006 R.G. dib.) per rispondere dell'abuso edilizio.

In tale sede veniva riconosciuta la loro responsabilità e, con sentenza n.461/2008 del 07.07/22.07.2008, venivano condannati alla pena di mesi 1 di arresto ed € 12.000,00 di ammenda, con sospensione della pena e applicazione della sanzione accessoria della demolizione dell'opera.

La Corte d'Appello, con sentenza n. 1103/2010 del 13.05/08.07.2010, rigettava l'appello (n. 358/2009) proposto dagli imputati, con confermava integrale della sentenza di primo grado.

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del 19.12/21.12.2011, rigettava il ricorso (n. 42136/2011) presentato dal solo Biondi.

Con nota del 07.03.2012, prot. 1/2012, l'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di L'Aquila chiedeva al Comune di comunicare se le opere realizzate abusivamente e di cui alla Sentenza del Tribunale 461/2008 risultavano già demolite.

Il Giudice Amministrativo, con la sentenza 291/2012 del 28.03/28.04.2012, definiva il giudizio dichiarando l'improcedibilità del ricorso principale (attesa la presentazione del permesso di costruire in sanatoria, il suo rigetto e, quindi, la presentazione di motivi aggiunti) e rigettando il ricorso per motivi aggiunti.

Le opere realizzate in base alla DIA del 16.03.2004 dovevano, quindi, essere rimosse sia in base alla sentenza del Tribunale Penale che all'ordine di demolizione n.12/2006.

4

Dalla nuova richiesta di mutamento di destinazione d'uso del 08.10.2008, prot. 6223, alla delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 27.01.2010, all'autorizzazione Regionale al mutamento di destinazione di ulteriore demanio civico, del 13.05.2010, al parere positivo del CCR di Valutazione di Impatto ambientale della Regione Abruzzo sul nuovo progetto di coltivazione e risanamento, del 01.12.2016, al nulla osta da parte della Regione Abruzzo - Servizio Risorse del Territorio e Attività estrattive al provvedimento di concessione relativo al progetto di definitiva sistemazione dei luoghi con ampliamento, del 17.03.2017.

4.1 – dalla sospensione del 2007 all'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Montereale in data 26.02.2015.

Come sopra spiegato con il verbale del 01.03.2007 veniva inibita l'attività estrattiva, ma la concessionaria seguiva a poter utilizzare una parte dell'area concessa (piazzale etc.) per la sua attività di lavorazione di materiale inerte proveniente da altre cave e produzione di calcestruzzo.

In data 24.09.2007 veniva effettuato un nuovo sopralluogo dal personale della Regione Abruzzo a seguito del quale la Direzione Regionale della Attività Produttive comunicò al Comune, con nota del 28.09.2007, che avrebbe inviato gli esiti degli accertamenti effettuati e gli adempimenti connessi alle prescrizioni impartite in relazione al detto sopralluogo.

In base a quanto sopra il Comune non assumeva alcun provvedimento, in considerazione anche della dichiarata sanabilità delle infrazioni, seppur gravi, e dell'attività in essere da parte del preposto ufficio regionale (nota del 3.12.2007, prot. 6967, a firma dell'Ass.re Ing. Fausto De Santis).

In tale periodo si manifestava con energia l'opposizione dell'Ass.ne Paganeca onlus alla permanenza dell'attività estrattiva con vari esposti relativi all'inquinamento acustico, alle emissioni, al rilascio delle acque reflue etc.

In data 08.10.2008, prot. 6223, la Concessionaria presentava al Comune una nuova richiesta di mutamento di destinazione d'uso, "avendo altresì impellenza di adeguare il progetto di risanamento ambientale e di sistemazione finale dei luoghi destinati ad attività estrattiva".

In data 30.11.2009 il Consiglio Comunale, chiamato ad esprimersi sulla richiesta di mutamento di destinazione d'uso dei beni civici avanzata dalla Inerti Mozano Srl per ottenere la possibilità di utilizzare ulteriore demanio sia per procedere al risanamento ambientale, sia all'ampliamento della cava, deliberava (delibera N. 29) di indire una consultazione popolare sul punto.

In data 10.12.2009 si svolgeva la cennata consultazione nella quale emergeva la priorità di procedere al risanamento ambientale, alla revisione del contratto di concessione sulla base delle indicazioni contenute nella deliberazione del consiglio comunale n. 6/2006, alla tutela dei posti di lavori etc.

Al termine della consultazione la "stragrande maggioranza dei partecipanti" non esprimeva "parere avverso".

In data 27.01.2010 il Consiglio Comunale, con la delibera n.2, decideva di prendere atto dell'esito della consultazione popolare ("nella quale la stragrande maggioranza dei partecipanti non si è espressa contraria all'ampliamento") e, quindi, di "procedere all'esame della proposta di mutamento di destinazione d'uso".

Nella stessa data il Consiglio Comunale adottava la deliberazione n. 3 con la quale, valutata la complessa vicenda, tenuto conto che già con le deliberazioni di consiglio comunale n.1/2005 e n. 6/2006 si era espresso un sostanziale parere favorevole all'ampliamento della cava sia ai fini della conservazione dei posti di lavoro che del risanamento ambientale dei luoghi.

Quanto sopra valutando le peculiari condizioni del territorio a seguito dall'evento sismico del 06.04.2009 e la necessità di garantire il mantenimento dei posti di lavoro "già ridotti per interruzione forzosa di un gran numero di attività economiche", considerate le ricadute favorevoli della prosecuzione dell'attività estrattiva sul territorio sia in termini di occupazione, tenuto conto della necessità di reperire in maniera il più agevole possibile il materiale necessario alla riparazione degli edifici danneggiati, ritenuto che per procedere ad un corretto risanamento ambientale era necessario ripristinare le condizioni di coltivazione della cava, etc. etc. esprimeva parere favorevole al richiesto mutamento di destinazione d'uso della part. 499 e 680 per complessivi 35.500 mq, così come della zona utilizzata come strada tra i due appezzamenti.

Oltre a ciò si decideva di procedere alla variante del P.R.G. e di chiedere alla Regione la variante del Piano Regionale Paesistico, per il passaggio da Zona A1 (conservazione integrale) e Zona B2 (Trasformazione mirata) a Zona D (trasformazione a regime ordinario) delle superfici oggetto di mutamento, e si ribadiva la necessità di far recepire le condizioni indicate nella deliberazione n. 6/2006.

Varianti non attuate.

La richiesta di mutamento veniva accolta dalla Regione Abruzzo – Direzione politiche agricole, Ufficio Demanio Civico- con determinazione dirigenziale n. DH7/365 del 13.05.2010.

Avv. Francesco Saverio de Nardis
Patrocinante in Cassazione
67100 L'Aquila (AQ) – Via Venezuela n.2

In data 27.05.2010 il responsabile dell'area tecnica del Comune chiedeva alla Inerti Mozano S.r.l. la predisposizione progettuale necessaria per la presentazione del nuovo progetto di risanamento ambientale e ampliamento attività estrattiva.

In data 16.06.2011 la concessionaria depositava al Comune copia della domanda di V.I.A. presentata alla Regione in data 07.06.2011.

In data 20.07.2011 la Regione Abruzzo rilasciava l'autorizzazione paesaggistica in conformità al parere espresso dalla Soprintendenza.

In data 27.10.2011 il Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga non autorizzava il richiesto ampliamento per la parte ricadente all'interno dei confini del Parco.

In data 31.03.2012 scadeva la proroga della concessione.

In data 01.06.2012 il responsabile dell'area tecnica chiedeva alla Regione e il Corpo Forestale dello Stato di accertare lo stato dei luoghi.

In data 07.06.2012 la Regione Abruzzo acquisiva la richiesta di V.I.A. dell'Inerti Mozano per l'ampliamento della cava.

In data 11.06.2012 l'Ufficio Tecnico Comunale diffidava la Inerti Mozano Srl a sgomberare l'area.

In data 26.06.2012 la Regione Abruzzo chiedeva alla concessionaria informazioni sullo stato della cava e sulla opera di ripristino da porre in essere e sui relativi tempi.

In data 12.07.2012 la concessionaria segnalava al Comune che la Regione, C.C.R. per la Valutazione di Impatto Ambientale, con giudizio n.1992 del 07.06.2012, aveva dichiarato non esaminabile il progetto per la definitiva sistemazione ambientale dei luoghi e che, di conseguenza, non si potevano proseguire i detti lavori in assenza di esito favorevole sul progetto.

Oltre a ciò faceva presente che per eseguire il ripristino era necessario un riporto di terreno per sagomare la parte completamente utilizzata della cava, invadendo gran parte del piazzale sul quale avvenivano le lavorazioni e che, per effettuare le lavorazioni di sistemazione ambientale, così come indicato nel progetto approvato, occorreva un tempo minimo di due anni per il completamento della profilatura dei versanti e per ottenere l'inizio del rinverdimento delle scarpate.

Il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune proponeva un rinnovo della concessione in relazione al piazzale della cava e delle aree dove risultavano installati gli impianti di betonaggio in funzione, in attesa dell'approvazione definitiva del nuovo progetto di risanamento ambientale, con pagamento del canone di € 660,00 (derivante dalla rivalutazione di quello a suo tempo stimato dall'UTE nel 1994) con rivalutazione ISTAT annua.

In data 05.09.2012 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 16, concedeva una proroga "tecnica" della concessione fino al 31.12.2013, esclusivamente per il piazzale della cava e per le aree dove risultavano installati gli impianti, al canone di € 660,00, adeguato anno per anno in base all'indice ISTA; stabiliva che entro il detto termine doveva essere definito il progetto e le modalità di risanamento della cava.

In data 18.02.2013 il Consiglio Comunale, con delibera n. 13, costituiva una Commissione Speciale per le "problematiche relative alla cava in località Mozzano".

Con nota ricevuta dal Comune in data 22.11.2013 la concessionaria segnalava che la Commissione V.I.A., in data 29.10.2013 aveva rinviato la decisione sul progetto di risanamento ambientale e ampliamento della cava, richiedendo la modifica della richiesta; in considerazione di ciò chiedeva di poter stipulare un contratto di fitto del piazzale per 36 mesi.

In data 21.12.2013 il responsabile dell'area tecnica Comunale esprimeva un parere favorevole di regolarità tecnica per una proroga (sempre e solo per il piazzale) fino al 30.06.2015.

Con nota ricevuta dal Comune in data 28.01.2014 la concessionaria si impegnava a redigere e presentare al Comune il progetto di definitiva sistemazione della cava "nel più breve tempo possibile", stimando il tempo necessario in diciotto mesi; quanto sopra salvo l'impegno, entro l'estate del 2014, ad effettuare la modifica dell'ingresso all'impianto etc. etc.

In data 04.04.2014 il Consiglio Comunale, con delibera n. 2, approvava l'accordo proposto dalla Concessionaria e recepiva la proposta di "proroga tecnica" dell'utilizzo del piazzale e delle aree dove erano installati gli impianti di betonaggio fino al 30.06.2015; sempre inibita l'attività estrattiva.

In data 26.02.2015, prot. 1392, il Comune di Montereale, nella persona dell'Area Tecnica, rilasciava l'autorizzazione paesaggistica alla richiesta e progetto avanzate dall'Inerti Mozano Srl, al fine di "ottenere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per i lavori di definitiva sistemazione ambientale dei luoghi utilizzati a cava di inerti in località "Monte Mozzano" con ampliamento e risanamento per il recupero ambientale".

4.2 – provvedimenti repressivi del Comune di Montereale del 2016 e impugnazione innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Inefficacia/annullamento D.I.A. del 04.12.2006, prot. 6159 (ricorso TAR n. 248/2016)

Con nota del 20.04.2015, prot. 2495, il Comune di Montereale diffidava Giuseppe Biondi ad adempiere "l'ordine di demolizione n.1/2012" dell'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di L'Aquila (in realtà trattasi della nota informativa di cui sopra, l'esecuzione è della Sentenza del Trib. Penale n. 461/2008).

Successivamente veniva accertato l'inadempimento della demolizione, ma sempre in relazione alla sentenza penale.

Dalle note del Geom. Durastante del 12.03.2016, prot. 1856/2016 e del 04.08.2016, prot. 8714/2016, risulta che nel corso di un incontro tenutosi presso il Comune con il l.r. dell'Inerti Mozano Srl, quest'ultimo, trattando dell'impianto di betonaggio, aveva esibito il frontespizio della D.I.A. che riportava il timbro visto arrivare del Comune con data 04.12.2006, nonché quello del protocollo con la stessa data e il n. 6159.

Oggetto: "Lavori di realizzazione muro di contenimento e platea di fondazione per il posizionamento del nuovo impianto di betonaggio nella cava di proprietà della Società Inerti Mozano S.r.l. sita in San Giovanni Paganica Comune di Montereale".

D.I.A. di cui tutte le parti in causa pare avessero dimenticato l'esistenza e sulla quale il Geom. Durastante ebbe a rilevare che "tale documentazione non risulta corredata dall'attestazione di avvenuto deposito a firma dell'allora assessore responsabile dell'area tecnica lavori pubblici ed

urbanistica, né è stata mai istruita dal sottoscritto all'epoca dei fatti istruttore direttivo dell'area tecnica lavori pubblici ed urbanistica del comune di Montereale”.

Con nota del 29.02.2016 il Segretario Comunale richiedeva al geom. Durastante una dettagliata relazione; adempimento svolto con nota del 04.03.2016, prot. 1664/2016.

In data 12.03.2016, prot. 1856/2016, il Tecnico, dopo aver rilevato una lunga serie di irregolarità e criticità, comunicava all'Inerti Mozano Srl l'avvio del procedimento per la dichiarazione di inefficacia e/o per l'annullamento in autotutela della cennata D.I.A.

In data 30.03.2016, prot. 2342/2016, il Comune dichiarava l'inefficacia e annullamento in autotutela della D.I.A. di cui si tratta.

Avverso tale provvedimento l'Inerti Mozano Srl ricorreva al TAR, con ricorso n. 248/2016, che, dopo una serie di rinvii, con ordinanza collegiale n. 104/2017 del 10/11.05.2017 rigettava la richiesta sospensiva

Diffida di sgombero dell'11.01.2016, prot. 202/2016 (ricorso TAR n.115/2016).

In data 11.01.2016, prot. n. 202/2016, il Comune di Montereale, verificato che la concessione del 2002, prorogata con i predetti provvedimenti, per il solo piazzale etc., era scaduta in data 30.06.2015, emetteva l'ordinanza di sgombero dell'area comunale (cava) nel termine di 60 giorni.

L'Inerti Mozano Srl impugnava il provvedimento innanzi al TAR (ric. n. 115/2016) che, dopo una serie di rinvii, con ordinanza collegiale n.103/2017 del 10/11.05.2017 rigettava la richiesta sospensiva.

4.3 – parere favorevole con prescrizioni del CCR V.I.A. Regione Abruzzo del 01.12.2016, n. 2727 e nulla osta Regione Abruzzo, Servizio Risorse del Territorio e Attività estrattive del 17.03.2017 prot. 71285.

In data 09.08.2016 il Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, con nota prot. 10640, autorizzava l'attività con prescrizioni.

In data 01.12.2016 il CCR – VIA esprimeva parere favorevole all'intervento, giudizio n. 2727, con prescrizioni.

Dal detto parere di sa atto che il progetto finale redatto dalla Inerti Mozano Srl e sottoposto alla Valutazione, prevede, come esposto nell'istruttoria allegata al Giudizio VIA, *“un ampliamento necessario per la definitiva sistemazione ambientale dei luoghi che possa essere realizzata compiutamente e correttamente e che consenta una condizione di rilascio finale in sintonia con l'ambiente circostante. Il progetto di ampliamento proposto per l'approvazione interesserà una porzione della particella catastale censita al Comune di Montereale foglio 88 n. 499 e parzialmente l'area attualmente adibita a strada (strada comunale denominata San Rufo) per l'estensione complessiva di mq. 11.098 (a fronte dei 35.600 mq. richiesti con il progetto allegato al precedente provvedimento) ...La superficie di terreno interessata, nel complesso della progettazione in esame, risulta essere quella già autorizzata in precedenza di mq. 51.533 oltre quella nuova di mq. 11.098, per complessivi mq. 62.631, il risanamento ambientale finale dei luoghi verrà effettuato sull'intera superficie citata. La coltivazione della cava, ed il risanamento ambientale dei luoghi, avverrà per lotti funzionali. Il progetto di coltivazione prevede una estrazione complessiva di mc. 606.265, che comprende la volumetria residuale già autorizzata e non escavata e la volumetria derivante dall'ampliamento oggetto della richiesta in esame.”*

L'attività di escavazione, così come il risanamento, dovrà avvenire per "lotti funzionali", in particolare il ripristino ambientale "sarà suddiviso in due fasi della quali la prima riguarderà il ripristino morfologico mediante la riduzione dell'inclinazione dei gradoni che verrà ridotta e portata a 35° e la seconda riguarderà il reinerbimento e la piantumazione delle aree ripristinate".

In data 07.12.2016 l'Inerti Mozano Srl presentava alla Regione Abruzzo la richiesta per ottenere l'autorizzazione alla "definitiva sistemazione dei luoghi con ampliamento della cava autorizzata con Concessione Comunale rep. 1213 del 07.02.1996 e prorogata con atto del 22.03.2002".

In data 07.03.2017 si svolgeva presso il Dipartimento Opere Pubbliche della Regione Abruzzo – Ufficio attività estrazioni solide- una conferenza di servizi per valutare l'"istanza di definitiva sistemazione e ampliamento" della cava de qua; in tale sede il Dirigente del Servizio Risorse chiedeva la redazione di un piano previsionale annuale sull'andamento dei lavori per ogni lotto, nonché la redazione di una perizia asseverata nel periodo giugno-settembre a firma di tecnico qualificato contenente il monitoraggio dettagliato sullo stato dell'andamento dei lavori.

La Conferenza prescriveva che la coltivazione del lotto successivo non potesse avvenire senza che fosse ripristinato il lotto precedente, fatti salvi i 2 gradoni necessari alla coltivazione della cava, e la consegna di polizza fideiussoria di € 130.000 estensibile al lotto successivo, da rinnovare prima dell'inizio della coltivazione, e svincolabile solo a seguito di collaudo.

In data 17.03.2017 la Regione Abruzzo – in persona del Dirigente del Servizio risorse del territorio e attività estrattive – comunicava il nulla osta all'emissione del provvedimento di concessione relativo al progetto di definitiva sistemazione dei luoghi con ampliamento (attinente alla part. 499 ed a una porzione di strada per complessivi 11.098 mq) della cava in questione con una serie di prescrizioni ex L.R. 54/1983 e richiamando anche le prescrizione/condizioni formulate dall'Ente Parco (nota 09.08.2016, prot., 10640) e dal CCR – VIA nella seduta del 01.12.2016 n.2727 (2 e 3 del Nulla Osta).

L'Associazione Paganeca Onlus impugnava al TAR il detto giudizio, con ricorso datato 28.07.2017, la richiesta cautelare non veniva accolta, e si è in attesa che venga fissata l'udienza di trattazione nel merito.

5

Richiesta di permesso a costruire in sanatoria del 05.09.2017, prot. n. 9581 – sospensione provvisoria efficacia del provvedimento di sgombero prot. 202/2016, adottato in data 20.10.2017, prot. 10776.

Note degli Avv.ti Cococcia e Di Tonno del 27.10.2017 e del 31.01.2018.

In data 05.09.2017 l'Inerti Mozano Srl ha depositato la richiesta di rilascio di permesso di costruire in sanatoria del muro di contenimento facente parte dell'impianto di betonaggio, già oggetto della DIA del 16.03.2004, dell'ordinanza di demolizione n.12/2006, della sentenza del Tribunale Penale di L'Aquila n. 461/2008, della sentenza del TAR n. 291/2012.

Manufatto che ricade a tutt'oggi in gran parte in Zona agricola estensiva e Zona stradale del vigente P.R.G.

In data 20.10.2017 il responsabile dell'Area Lavori Pubblici ed Urbanistica, ex art. 21 quater, comma 2, della L. 241/1990, sospendeva provvisoriamente l'efficacia del provvedimento di chiusura del 12.01.2016, prot. 202.

Tale provvedimento veniva adottato per una serie di valide ragioni (scarse disponibilità economiche, eventi sismici di agosto ed ottobre 2016, nonché del gennaio 2017, che hanno monopolizzato la struttura comunale etc., per la complessità della vicenda etc.).

Con note del 27.10.2017 e del 31.01.2018 gli Avv.ti Cococcia e Di Tonno, per conto dell'Inerti Mozano Srl, sollecitavano il Comune affinché consentisse alla loro cliente di mettere in atto il progetto di risanamento/coltivazione approvato dalla Regione, evidenziando gli effetti negativi in caso di ritardo e/o rifiuto.

PARERE

Dagli atti e documenti esaminati risulta con tutta evidenza che nel corso degli anni lo scopo coerentemente perseguito dalla Civica Amministrazione è stato, da un lato quello di garantire il risanamento ambientale del demanio utilizzato per l'attività estrattiva, dall'altro quello di evitare il blocco di un'attività economica di indiscusso rilievo nella realtà comunale, con conservazione e/o aumento dei posti di lavoro; il tutto avendo piena consapevolezza dei disagi derivanti dallo svolgimento delle lavorazioni in loco.

Perseguendo tutti fini di chiara pubblica utilità, quali il rispetto dell'ambiente, l'occupazione, lo sviluppo economico etc.

Tutto ciò si è acuito ed è divenuto ancora più impellente nel quadro di straordinarietà e di emergenza legato ai fenomeni tellurici che dal 06.04.2009 a tutto il gennaio 2017 hanno colpito anche il territorio comunale di Montereale.

Di seguito, quindi, si formula il parere sul primo quesito in epigrafe nella maniera più chiara e sintetica possibile.

In merito alla possibilità o meno di consentire la prosecuzione dell'attività della Inerti Mozano S.r.l. per il ripristino ambientale con ampliamento della cava di inerti in Loc. Mozzano della frazione San Giovanni Paganica, ricadente su demanio civico.

Prima di rispondere al quesito devo evidenziare che il Comune di Montereale fin dalla delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 18.02.2006 (parere favorevole alla richiesta di concessione di terreno demaniale civico per sistemazione ambientale della cava in località Monte Mozzano e delle zone adiacenti) stabilì chiaramente la sua linea di azione, che ha sostanzialmente confermato nel corso degli anni: approvare le richieste della Concessionaria per perseguire il principale scopo del risanamento dell'area di cava, ciò fino alla "sistemazione finale e quindi della definitiva chiusura della stessa cava al termine dei 15 anni previsti nel piano industriale" dell'epoca (istanza settembre 2004, reiterata il 13.07.2005).

Fine a cui si abbinava quello, altrettanto rilevante, del mantenimento di una realtà imprenditoriale di primario livello per l'economia del territorio (ancora più rilevante dopo l'interruzione "forzosa di un gran numero di attività economiche") e la conservazione dei posti di lavoro in una zona montana priva di alternative di occupazione.

Finalità entrambe di rilevante interesse pubblico, a cui oggi si è aggiunta la necessità di disporre *in loco* di un'attività del tipo esercitato dall'Inerti Mozano Srl per garantire l'approvvigionamento di materiale inerte e calcestruzzo ai cantieri della ricostruzione.

Già nella cennata delibera 6/2006 veniva dato atto che all'intervento di risanamento era connessa anche l'inevitabile autorizzazione al mutamento di destinazione di ulteriore demanio civico, per consentire l'ampliamento dell'attività estrattiva nella misura minima, strettamente necessaria e funzionale, all'esecuzione del migliore progetto di risanamento possibile.

La cennata linea di condotta risulta confermata anche dall'attività e dalle deliberazioni poste in essere dalla P.A., dopo la sospensione attività estrattiva disposta da parte della Regione il 07.03.2007, per valutare la nuova richiesta di mutamento di destinazione d'uso avanzata dalla Inerti Mozano Srl con la nota del 06.10.2008.

Si fa espresso riferimento alle delibere di Consiglio Comunale n.29 del 30.11.2009, n. 2 del 27.01.2010 (adottata dopo che l'apposita consultazione popolare del 10.12.2009 aveva espresso parere favorevole alla richiesta di mutamento di destinazione del demanio civico) e, infine, alla **n. 10 del 27.01.2010**, di accoglimento dell'istanza della richiesta di mutamento, contenuta nella proposta di deliberazione approvata.

In tale atto viene ripercorso tutto l'iter della vicenda (proposta di deliberazione allegata e recepita) e si ha conferma del fine perseguito dalla P.A.: garantire il corretto risanamento ambientale, garantire e favorire l'occupazione, produrre indotto collegato all'attività della concessionaria, consentire l'approvvigionamento del materiale inerte necessario per effettuare i lavori post sisma 2009 (a cui oggi si devono sommare quelli dei terremoti successivi).

Il tutto recependo l'offerta della concessionaria di "affidare, a proprie cure e spese, l'incarico per la predisposizione di tutta la documentazione occorrente all'istruttoria della istanza prodotta ed alla progettazione dell'intervento che verrà pienamente concordato con l'Amministrazione comunale, impegnandosi al rispetto di tutti i termini che verranno eventualmente stabiliti".

Alla delibera n.10/2010 seguì l'autorizzazione regionale alla concessione della nuova porzione di demanio collettivo (Determina del 13.05.2010, DH 7/365) e, a questo punto, la Società poté dare avvio al travagliato iter per ottenere l'approvazione del progetto di risanamento con ampliamento, coinvolgendo e tenendo informato della vicenda il Comune.

Iter concluso con il cennato parere positivo con prescrizioni del CCR – VIA del 01.12.2016, n. 2727, e con il Nulla Osta del servizio risorse del territorio e attività estrattive del 17.03.2017, prot. 71.285 (fatte salve le prescrizioni ivi riportate).

Si evidenzia che del rispetto della finalità perseguita dal Comune in ordine all'approvazione di un progetto di risanamento ambientale che garantisce il miglior risultato possibile e la manomissione minore di nuovo demanio civico si ha conferma nel giudizio favorevole con prescrizioni del CCR – VIA del 01.12.2016, n. 2727, (che ha approvato – vedi relazione istruttoria allegata- un progetto che riduce l'estensione complessiva dell'ampliamento a 11.098 mq, rispetto

ai 35.600 proposti, con la determinazione di una quantità di materiale da estrarre di 606.265 mc) e nel nulla osta del dirigente del Servizio Attività Estrattive regionale del 17.03.2017, prot. 71285/17.

Sul punto è bene evidenziare che nell'istruttoria del cennato procedimento di VIA viene specificato che l'ampliamento concesso è strettamente necessario *"per la definitiva sistemazione ambientale dei luoghi che possa essere realizzata compiutamente e correttamente e che consenta una condizione di rilascio finale in sintonia con l'ambiente circostante."*

Nel corso di tale lasso di tempo il Comune non risulta aver cambiato indirizzo, avendo anche proceduto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica del 26.02.2015, prot. 1392/2015, ed al parere favorevole di valutazione di incidenza ambientale di 07.09.2016, prot. 6937.

L'ordinanza di sgombero del 11.01.2016, a firma del Funzionario Tecnico Geom. Durastante, deriva dalla constatazione che la concessione iniziale era scaduta nel 2012 e che la proroga, per il solo piazzale, era parimenti scaduta il 30.06.2015.

Seguiva il contenzioso al TAR sopra riassunto (ric. TAR 115/2016).

Tale provvedimento risulta intervenuto in una fase di passaggio della complessa vicenda, nella quale si era in attesa che i vari Uffici regionali si esprimessero sul progetto dell'Inerti Mozzano.

Cionondimeno il solco tracciato dalla P.A., con i cennati atti d'indirizzo e con i pareri resi, non è venuto meno e ha assentito anche la volontà della concessionaria di porre rimedio alla violazione del precedente piano di escavazione (sanzionato con la sospensione del 2007), fino a giungere all'approvazione, infine, di un progetto che garantisse tale ripristino.

Le menzionate decisioni della P.A., confermate fino in sede di conferenza di servizi presso gli Uffici regionali per le attività estrattive, hanno generato un indiscusso affidamento nella concessionaria in ordine alla possibilità di realizzare il progetto dalla stessa elaborato e, infine, approvato dalle autorità competenti.

In tale situazione risulta di tutta evidenza che ci troviamo innanzi una situazione del tutto peculiare nella quale la Inerti Mozzano Srl, da una parte deve e vuole provvedere al ripristino ambientale ritenuto valido dal CCR – VIA sulla base di un progetto ritenuto valido anche dal Comune, dall'altra dovrebbe svolgere la connessa attività di coltivazione – seppure ridotta ai minimi termini e collegata al risanamento- senza l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica.

Procedura che sarebbe dovuta se ci trovasse innanzi una "normale" concessione di attività estrattiva (che non imponesse un rilevante ed oneroso ripristino ambientale) e se non si fossero adottati gli atti sopra riassunti.

Non può sottacersi, poi, che certamente la Inerti Mozzano Srl si è impegnata, facendo affidamento nel buon operato della P.A., nella redazione del plurimenzionato progetto anche con il fine di porre rimedio, direttamente, alla violazione del precedente piano di escavazione; cosa che le sarebbe inibito, se si ritenesse di procedere puramente e semplicemente con la detta procedura ad evidenza pubblica, che senza ombra di dubbio genererà un contenzioso con la predetta, come già evidenziato dalle note degli Avv.ti Coccia e Del Tonno.

Quanto sopra tralasciando l'aspetto dei possibili danni patrimoniali rivendicabili dalla cennata Società, derivanti dal legittimo affidamento nel corretto operato della P.A.

Come se ciò non bastasse, nel caso in cui l'eventuale procedura di concessione dovesse andare deserta, posto che le limitazioni apposte al progetto di coltivazione connesso con le operazioni di risanamento e di recupero del detrattore ambientale rendono quantomeno aleatoria, o notevolmente ridotta, la sussistenza di un qualche margine di lucro d'impresa nella ponderazione tra le spese necessarie, il materiale da utilizzare per il ripristino e il prezzo ritraibile dalla vendita del materiale estratto e commerciabile, resterebbe in capo al Comune di procedere al detto risanamento tramite appalto, con relativo stanziamento.

L'ipotesi (alternativa rispetto all' eventualità di cui sopra) di poter attingere fondi dalla polizza fideiussoria depositata a cura della s.r.l. risulterebbe certamente difficoltosa sia a causa dell'azione giudiziaria già credibilmente minacciata dall'Inerti Mozano (che si vedrebbe sottratta la possibilità di porre rimedio alla violazione del vecchio progetto di escavazione, dopo che il Comune ha sostenuto ed approvato quello nuovo e specifico di risanamento con connesso e funzionale ampliamento), sia dalla più che presumibile resistenza della società garante, che potrebbe eccepire la consumazione dei termini decadenziali di cui all' art. 1957 c.c. (posto che tra il verificarsi delle condizioni per l'avvio dell' azione e la richiesta di adempimento in garanzia risulta decorso un lasso di tempo superiore a quello, decadenziale, di sei mesi ex art. 1957 cc).

Altro aspetto da non trascurare attiene al lasso di tempo, presumibilmente non breve e tale, quindi, da aggravare le condizioni di detrimento ambientale, che occorrerebbe per la redazione dell' eventuale progetto di risanamento da porre a base di una procedura di concessione o di appalto dell' intervento di ripristino; infatti la proprietà intellettuale del progetto di risanamento già approvato appartiene indubbiamente alla S.r.l., di guisa che non sarebbe possibile per il Comune utilizzare il detto progetto per l'opera di risanamento ma occorrerebbe, invece, la redazione di un nuovo elaborato e lo svolgimento ex novo del necessario iter autorizzativo.

In conclusione, nella situazione sopra descritta ed in coerenza con le opzioni amministrative già assunte nel corso degli anni, l'unica via che appare percorribile è quella dell' affidamento in concessione alla Inerti Mozano SRL dell'attività di risanamento/ampliamento della cava in base al progetto che ha riportato il parere favorevole, con prescrizioni, da parte del CCR-VIA , del 01.12.2016, n. 2727, e del nulla osta, con prescrizioni, da parte del servizio risorse del territorio e attività estrattive, prot. 71285 del 17.03.2017.

Tale forma di concessione esclude che il Comune possa farsi carico di contributi o compensazioni a vantaggio della S.r.l. e deve, altresì, implicare che la medesima s.r.l. versi all' Amministrazione sia il canone concessorio, debitamente aggiornato, sia il corrispettivo proporzionato al materiale estratto, sia il canone dovuto ex art. 13 bis L.R. 54/1983, come pure la stretta osservanza di tutte le prescrizioni imposte con gli atti autorizzativi, ivi inclusa la presentazione di opportuna garanzia bancaria o assicurativa da parte di primaria impresa di gradimento dell'Amministrazione Comunale.

In specie si raccomanda di esigere la presentazione di una apposita garanzia autonoma (cosiddetta "a prima richiesta"), che escluda l'obbligo della previa escussione dell'obbligato e che contenga esplicita rinuncia al termine decadenziale semestrale di cui all' art. 1957 c.c.

Avv. Francesco Saverio de Nardis
Patrocinante in Cassazione
67100 L'Aquila (AQ) – Via Venezuela n.2

Più nel dettaglio delle le condizioni da apporre sulla convenzione, oltre a quelle indicate nella delibera di C.C. n. 6/2006, e di quelle previste nel parere VIA del 01.12.2016 e nel nulla osta del 17.03.2017, si dovranno valutare: quelle relative alla sistemazione/spostamento della strada di accesso al sito, in modo tale evitare che i mezzi provenienti e diretti alla cava transitino per la vicina frazione; quella di una somma per il rimborso a favore del Comune dell'attività di verifica periodica – prevista nel parere VIA- del rispetto del progetto di escavazione e misurazione del cavato (il Comune dovrebbe dotarsi di convenzione con Tecnico di sua fiducia specializzato in materia), il pagamento del materiale estratto e di quanto dovuto in base alla convenzione che si dovrà stipulare ex art. 13 bis della L.R. 54/1983 entro 15 giorni dalla richiesta.

Oltre a possibili penali e sanzioni in caso di inadempimento (a titolo esemplificativo: previsione di penale e di risoluzione contrattuale immediata in caso di verifica del mancato rispetto del piano approvato in sede di verifica semestrale, con aggiunta di ulteriore penale giornaliera in caso di permanenza in loco; - stipula polizza fideiussoria assicurativa, a prima richiesta, con primaria compagnia di gradimento del Comune a garanzia della detta penale per inadempimento e dell'ulteriore penale giornaliera per un importo pari, minimo, a 220 giorni di abusiva occupazione; - stipula di polizza fideiussoria, a prima richiesta, -con primaria compagnia di gradimento del Comune a garanzia del rispetto del progetto di ripristino/coltivazione in misura superiore a quella indicata dalla Regione - € 130.000,00 (quella stipulata in base alla concessione del 1996 doveva avere un importo di £. 455.000.000).

Nelle more dell'iter necessario alla stipula della concessione definitiva si potrebbe rilasciare una concessione temporanea, che tenga conto delle suddette prescrizioni e raccomandazioni

Se la P.A. facesse proprio il sopra espresso parere nel giudizio innanzi al TAR (n. 115/2016) potrebbe dichiararsi da parte della Concessionaria la sopravvenuta carenza d'interesse e la stessa dovrebbe offrire al Comune il rimborso delle spese legali.

Resto a disposizione per ogni chiarimento e/o integrazione.

Cordiali saluti.

L'Aquila, 13 marzo 2018.

Avv. Francesco Saverio de Nardis

(Firmato digitalmente)